

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 4 febbraio 2009 n. 271 - Riconoscimento e rinnovo di un antico diritto di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Ottina, in Comune di Benna, assentito ai Signori Calciato Delmo e Pracca Renzo. Pratica n. 722.**

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*Determina*

(omissis)

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. in quanto applicabile, in solido ai Signori Calciato Delmo (omissis) e Pracca Renzo (omissis), l'antico diritto nonché il rinnovo dello stesso, ai sensi degli articoli 2 comma 1 - 22 e 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 11 ed un volume massimo annuo di metri cubi 131.155, a cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 4,15 d'acqua, dalla sponda sinistra del rio Ottina, in Comune di Benna, ad uso agricolo (irrigazione di ha 05.61.49 di terreni ubicati in territorio del Comune di Benna), con restituzione delle colature nello stesso Rio in località a valle dei terreni irrigati (omissis).

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruente di tutte le proroghe di legge emanate, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare di concessione n. 2.013 di Rep. del 15 gennaio 2009

Art. 12 – Riserve e garanzie da osservarsi

I Concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla concessione (omissis). Inoltre incombe ai concessionari il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 21 settembre 2009

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi